

- **accertare e dichiarare**, ai sensi dell'art. 1195 c.c., che il creditore ha agito con dolo o in ogni caso sorpresa traendo in inganno il debitore o comunque approfittando della ignoranza o della disattenzione del debitore e di **conseguenza** consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto;
 - **accertare e dichiarare** che il contratto è esplicito in regime composto degli interessi;
 - **accertare e dichiarare** che il contratto non pattuisce una deroga all'art. 821 c.c. 3° comma e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
 - **accertare e dichiarare** che il contratto non pattuisce una esplicita accettazione della capitalizzazione composta degli interessi in applicazione dell'art. 6 delle delibera CICR del 9/2/00 e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
 - **accertare e dichiarare** la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1419, 1343 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2 e art. 6 delibera CICR 9/2/00, e/o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
 - **accertare e dichiarare** la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418, comma 2, 1419, 1343 c.c., 1346 c.c e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c. di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento al solo tasso legale (art. 1284, 3° comma c.c., art. 1424 c.c.), ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
 - **accertare e dichiarare** la violazione degli art. 1337 e 1375 c.c. per la violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, e di conseguenza ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
 - **accertare e dichiarare** la violazione dell'art. 34 del codice del consumo e ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, **condannando** la banca al pagamento della differenza tra i due regimi, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplici degli interessi **e di conseguenza** ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
- in via ulteriormente subordinata per il solo contratto di mutuo del 14/12/2001**
- **accertare e dichiarare**, per il contratto di mutuo oggetto di esame, che il tasso Euribor preso a riferimento nei contratto per cui è causa non è un parametro oggettivo ed affidabile, potendo essere

facilmente manipolato e per tale motivo dichiarare non accertabile con certezza matematica il tasso complessivo da applicare al contratto, dall'apertura al 2009, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale ricalcolando il rapporto, per il periodo 2005/2009 al solo tasso 117 TUB;

- **accertare e dichiarare**, per il contratto di mutuo oggetto di esame, la nullità delle quotazioni inviate dalle banche sanzionate dalla CE con le decisioni del 4/12/2013 per contrarietà all'art. 101 TUEF, nonché la nullità, erroneità ed iniquità della quotazione dell'Euribor finali così come pubblicate dagli organi deputati al suo calcolo e riportata sui quotidiani economici / fiscali quali ad esempio "Il Sole 24h", "Milano Finanza" e "Italia Oggi" e similari dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, così come accertato e affermato nelle decisioni e comunicato stampa del 4/12/2013 relativi al caso AT.39914 e del 7/12/2016 della Antitrust della CE, nonché la nullità ex artt. 1346 e 1418 cc dell'atto di mutuo per cui è causa non potendosi calcolare per le nullità predette il tasso d'interesse debitore per le rate che facciano riferimento a valori Euribor nulli ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale ricalcolando il rapporto, per il periodo 2005/2009 al solo tasso 117 TUB;

in via istruttoria

- **ammetersi CTU contabile** in ordine alle somme richieste dalla convenuta opposta e finalizzata ad ottenere la rettifica del corretto dare-avere tra le parti tutte.

Convenuto: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla cessionaria del credito [REDACTED] S.P.A. per ogni pretesa risarcitoria e restitutoria avversaria attenente i rapporti contrattuali non oggetto di cessione e/o esulante i limiti del credito monitoriamente azionato; -accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opponente in merito a ogni pretesa risarcitoria e restitutoria, per le ragioni esposte in atti; nel merito - rigettare l'opposizione di controparte in quanto inammissibile ed infondata per le ragioni di cui in atti, - in subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente a pagare in favore di [REDACTED] S.P.A. l'importo di € 54.593,42 oltre interessi al tasso convenzionale dalla domanda al saldo, la somma di € 2.904,72 oltre interessi al tasso convenzionale dalla domanda al saldo, oltre spese e compensi della procedura monitoria liquidati in decreto ingiuntivo, oppure alla diversa minor somma che dovesse eventualmente risultare all'esito del presente giudizio; in ogni caso - con vittoria delle spese di lite del presente procedimento.

Fatto e Processo

Con atto di citazione, il sig. Bara Noufou ha impugnato il decreto ingiuntivo del Tribunale di Vicenza n. 205/2024 del 14/2/24 emesso per euro 54.593,42 a favore di ██████████ S.P.A., chiedendo di accertare e dichiarare il difetto di titolarità attiva della banca; in via di eccezione riconvenzionale, ha chiesto dichiararsi che la fideiussione prestata corrispondeva al modello ABI 2003 sussistendo totale coincidenza delle clausole di cui agli artt. 2 e 7 e 8 e, quindi, accertarsi che nulla era dovuto, per lo spirare del termine di cui all'art. 1957 c.c. attesa la nullità parziale del negozio; accertare e dichiarare che l'opponente nulla doveva alla Banca per essere la fideiussione azionata estinta per fatto imputabile alla Banca; nel merito, in via principale ha chiesto dichiararsi nullo e/o annullarsi e/o revocarsi e/o dichiararsi privo di effetto giuridico alcuno il decreto ingiuntivo n. 205/2024 emesso sub R.G. 182/2024 dal Tribunale di Vicenza, per le ragioni dedotte in narrativa. In via principale per entrambi i contratti di finanziamento, ha chiesto accertarsi, ai sensi dell'art. 1195 c.c., che il creditore aveva agito con dolo o in ogni caso sorpresa traendo in inganno il debitore o comunque approfittando della ignoranza o della disattenzione del debitore e di conseguenza consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto; accertarsi che il contratto era esplicito in regime composto degli interessi; accertarsi che il contratto non pattuiva una deroga all'art. 821 c.c. 3° comma e di conseguenza ricalcolarsi il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice; accertarsi che il contratto non pattuiva una esplicita accettazione della capitalizzazione composta degli interessi in applicazione dell'art. 6 delle delibera CICR del 9/2/00 e di conseguenza ricalcolarsi il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice; accertarsi la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1419, 1343 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli artt. 1283 c.c., 120 TUB comma 2 e art. 6 delibera CICR 9/2/00, e/o dichiararsi l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c con ricalcolo del rapporto di finanziamento secondo il modello della capitalizzazione semplice; accertarsi la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418, comma 2, 1419, 1343 c.c., 1346 c.c e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli artt. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento al solo tasso legale (art. 1284, 3° comma c.c., art. 1424 c.c.); accertarsi la violazione degli artt. 1337 e 1375 c.c. per la violazione degli artt. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, e di conseguenza ricalcolare dare/avere; accertare la violazione dell'art. 34 del codice del consumo e ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, condannando la banca al pagamento della differenza tra i due regimi, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplici degli interessi; in via

ulteriormente subordinata per il solo contratto di mutuo del 14/12/2001, ha chiesto di accertare che il tasso Euribor non era un parametro oggettivo ed affidabile, potendo essere facilmente manipolato e per tale motivo dichiarare non accertabile con certezza matematica il tasso complessivo da applicare al contratto, dall'apertura al 2009, ricalcolando il dare/avere, per il periodo 2005/2009 al solo tasso 117 TUB; accertare, per il contratto di mutuo oggetto di esame, la nullità delle quotazioni inviate dalle banche sanzionate dalla CE con le decisioni del 4/12/2013 per contrarietà all'art. 101 TUEF, nonché la nullità, erroneità ed iniquità della quotazione dell'Euribor finali così come pubblicate dagli organi deputati al suo calcolo, così come accertato e affermato nelle decisioni e comunicato stampa del 4/12/2013 relativi al caso AT.39914 e del 7/12/2016 della Antitrust della CE, nonché la nullità ex artt. 1346 e 1418 cc dell'atto di mutuo per cui è causa non potendosi calcolare per le nullità predette il tasso d'interesse debitore per le rate che facciano riferimento a valori Euribor nulli ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale ricalcolando il rapporto, per il periodo 2005/2009 al solo tasso 117 TUB.

In particolare, l'opponente ha dichiarato che la pretesa creditoria nascerebbe dalla presunta validità ed efficacia di una fideiussione di euro 85.000,00 che il [REDACTED] avrebbe prestato al Sig. [REDACTED], titolare di un contratto di mutuo di euro 87.797,67 ed un finanziamento personale di euro 5.130,00.

Ha, poi, richiamato le argomentazioni giuridiche a sostegno delle domande sopra svolte, concludendo come in epigrafe riportato.

Si è costituita [REDACTED] S.P.A), eccependo il difetto di legittimazione passiva per ogni pretesa risarcitoria e restitutoria avversaria attenente i rapporti contrattuali non oggetto di cessione e/o esulante i limiti del credito monitoriamente azionato; chiedendo di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opponente in merito a ogni pretesa risarcitoria e restitutoria, per le ragioni esposte in atti; nel merito, rigettare l'opposizione di controparte in quanto inammissibile ed infondata per le ragioni di cui in atti; in subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente a pagare € 54.593,42 oltre interessi al tasso convenzionale dalla domanda al saldo, nonché € 2.904,72 oltre interessi al tasso convenzionale dalla domanda al saldo, oltre spese e compensi della procedura monitoria liquidati in decreto ingiuntivo, oppure alla diversa minor somma che dovesse eventualmente risultare all'esito del giudizio.

L'opposta, in sede di ricorso per d.i., aveva dichiarato che, in data 14.12.2001, il sig. [REDACTED] [REDACTED], quale parte mutuataria e datrice di ipoteca, aveva sottoscritto con [REDACTED] [REDACTED] (successivamente divenuta [REDACTED] S.p.A.) un contratto di mutuo, a rogito del Notaio Dott. [REDACTED], per l'importo di € 87.797,670, avente scadenza

al 31.12.2021; a garanzia delle obbligazioni derivanti dal predetto contratto, la parte mutuataria aveva concesso in favore dell'istituto di credito ipoteca volontaria per la somma di € 175.600,00 sull'immobile; in data 12.01.2005, il sig. [REDACTED] aveva sottoscritto con [REDACTED] S.p.A. un contratto di finanziamento per prestito personale dell'importo di € 5.130,00, da corrisondersi in n. 204 rate mensili dell'importo di € 37,38 cadauna; il sig. [REDACTED] si era costituito fidejussore del sig. [REDACTED] sino alla concorrenza della somma di € 85.000,00.

Ha, altresì, dichiarato che [REDACTED], rappresentata da [REDACTED], nell'anno 2021 aveva promosso un'esecuzione immobiliare innanzi al Tribunale di Vicenza R.G.E. 226/2021 ai danni del sig. [REDACTED], che si era conclusa con l'assegnazione a [REDACTED] della somma di € 20.019,57; [REDACTED] S.p.A. era divenuta medio tempore titolare del credito pari alla somma di € 54.493,42 e di € 2.972,60, oltre interessi al tasso convenzionale dal dovuto sino all'effettivo soddisfo, in merito al contratto di finanziamento per complessivi € 57.466,02.

In sede di memorie 171 ter cpc, l'opponente ha specificato che il debitore principale aveva pagato l'ultima rata del mutuo in data 28/2/2011 essendo di fatto decaduto dal beneficio del termine dopo 7 rate non pagate e quindi a fine 2011; la banca aveva agito nei confronti del debitore principale azionando il proprio credito giudizialmente soltanto nel 2021; anche in relazione al prestito personale la banca non aveva agito nei termini posto che la decadenza del beneficio del termine (doc. 12 di produzione banca) era avvenuta il 6/8/2014. Per entrambi i contratti erano, quindi, trascorsi i termini di cui all'art. 1957 c.c.

Parte opposta non ha depositato memorie 171 ter cpc.

Con ordinanza del 15/10/24 non è stata concessa la p.e. ed è stata fissata l'udienza per la discussione ex art. 281 sexie cpc.

All'udienza del 24/6/25, tenutasi per via documentale ex art. 127 ter cpc, il giudice – con provvedimento del 25/6/25 – ha assunto in decisione la causa ex art. 281 sexies cpc nuovo rito.

Motivi della decisione

I. Preliminarmente, va disaminata la contestazione svolta da parte opponente in tema di titolarità del credito in capo a [REDACTED] Spa, dovendosi sul punto concludere che l'eccezione all'esito delle emergenze processuali occorse in pendenza del giudizio, è risultata del tutto svuotata di fondamento.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 130/99 alle cessioni dei crediti delle cartolarizzazioni in genere e poste in essere ai sensi della legge stessa si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario.

In particolare, il comma 2 dell'art. 58 cit. prevede che *“La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”*.

Come noto, l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non é subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. (cfr. Corte di cassazione Sez. 6 - I, Ordinanza n. 20495 del 29/09/2020).

In tema di recupero crediti in materia di rapporti bancari, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.

La prova di cui sopra incombe pertanto in capo all'opposta.

Orbene, parte opposta costituendosi ha prodotto l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Foglio delle inserzioni n. 143 del 2/12/2021 (doc. 4), il contratto di cessione del 25.06.2021 tra [REDACTED] e [REDACTED] SPA (doc. 9), l'elenco dei crediti ceduti che contiene i rapporti nn. 0N89054546609 e 9513/00000055 intestati ad [REDACTED] [REDACTED] (doc. 10), ovvero il debitore a favore del quale il sig. [REDACTED] ha offerto garanzia personale.

Del resto, l'avviso in Gazzetta Ufficiale prevedeva che la cessione riguardasse i crediti che alla data del 31.12.2020 rispettavano i seguenti criteri *“a) derivano da Contratti di Finanziamento di titolarità di Intesa Sanpaolo S.p.A. (anche a seguito di fusione per incorporazione o altre operazioni straordinarie poste in essere all'interno gruppo Intesa Sanpaolo); (b) i cui debitori risultavano alla Data di Cut-off classificati e segnalati come “sofferenze” o “inadempienze probabili” nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A.; (c) al cui codice rapporto il Venditore abbia attribuito il codice identificativo “KB”, (i) come comunicato per iscritto al relativo debitore con comunicazione inviata entro Data di Efficacia a mezzo Raccomandata A.R. o PEC e, in ogni*

caso, (ii) come risultante da apposita lista contenente i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) depositata presso il Notaio Dr. Vincenzo Gunnella avente sede in Firenze; (d) i cui relativi Crediti sono (i) denominati in Euro alla Data di Cut-off, ovvero (ii) laddove originariamente denominati in valuta diversa dall'Euro, sono stati convertiti in Euro alla relativa data di classificazione a sofferenza”.

Tenuto conto che per il mutuo l'ultima rata versata risaliva al 31/1/11 e che per il finanziamento la decadenza dal beneficio del termine è stata svolta il 6/8/14, si deve ritenere che alla data del 31/12/2020 il debitore rientrasse nelle categorie di cui alla cessione.

2. Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta con conseguente revoca del d.i. impugnato.

Parte opponente eccepisce la nullità della fideiussione rilasciata dal Sig.  e posta a base della pretesa della banca è conforme al modello ABI del 2003, sicché, in via di eccezione l'esponente insta acciocché né sia rilevata anche d'ufficio la nullità parziale, alla luce delle seguenti considerazioni.

In particolare, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02.05.05, ha stigmatizzato con la invalidità la fideiussione conforme allo schema ABI, in quanto in contrasto con l'art. 2, co. 2 lettera a) della legge n. 287/90.

Le clausole che sono state ritenute abusive sono la numero 2. «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»; la numero 6. «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»; e la numero 8. «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato».

Trattasi degli articoli relativi alla cd. clausola di reviviscenza, che impone al fideiussore di tenere indenne la banca da vicende successive all'avvenuto adempimento in virtù delle quali quest'ultima dovesse restituire il pagamento ricevuto, alla c.d. clausola di sopravvivenza, che estende la garanzia anche in caso di invalidità del rapporto principale, e infine alla clausola di rinuncia ai termini previsti dall'art. 1957 c.c.

Come noto recentemente le Sezioni Unite della S.C., con sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021 hanno stabilito che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema

unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.

Con questa sentenza le Sezioni Unite hanno, quindi, escluso che possa parlarsi di nullità totale del contratto di fideiussione, ma solo parziale con riferimento alle tre clausole del modulo Abi ritenute dall'Autorità Garante adottate in violazione della concorrenza e soprattutto hanno statuito che per aversi la nullità occorre che il contratto possa davvero considerarsi come accordo adottato a valle di intese che violavano la concorrenza: nel caso di specie l'intesa fra le Banche facenti parte dell'ABI che avevano adottato per i loro contratti di fideiussione il modulo elaborato da ABI e poi diffuso fra le banche associate.

Quanto sopra, vale per i contratti di fideiussione che sono stati stipulati prima del provvedimento della Autorità Garante della concorrenza e mercato e, pertanto, posto che il contratto di fideiussione per cui è causa è stato siglato il 30/9/2005, si rientra nel perimetro giudizi antitrust (c.d. *stand alone*) non preceduti da un accertamento o da una decisione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato o della Commissione Europea, per i quali sussiste un diverso riparto dell'onere della prova. In particolare, l'inquadramento dell'azione quale azione *stand alone* comporta, quindi, l'onere per parte attrice di allegazione e di dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza, all'epoca della sottoscrizione dei contratti in discussione, dell'intesa illecita, pur essendo tale onere probatorio attenuato nel giudizio antitrust in considerazione della frequente asimmetria informativa esistente tra il soggetto che subisce l'illecito e l'autore dello stesso (cfr. Cass. 11654/15).

Ora, tenuto conto che la fideiussione è stata sottoscritta in un periodo davvero prossimo a quello del provvedimento dell'Antitrust, si può ritenere sufficientemente provato – anche grazie alla produzione documentale svolta da parte opponente – il carattere anticoncorrenziale di dette clausole e, pertanto, la loro nullità parziale.

Ciò posto, non vi è prova che la banca creditrice abbia coltivato le proprie azioni entro il termine di 6 mesi, anche solo tramite una semplice richiesta scritta di pagamento (la fideiussione era infatti prestata a semplice richiesta scritta).

Risulta, invece, dagli atti che a fronte del pagamento del mutuo del 14/12/2001 solo fino al 31/1/11 e del finanziamento del 12/1/2005 solo fino al 6/8/14, la banca abbia agito contro il debitore principale solo nel 2021 e contro l'odierno fideiussore solo nel 2024.

Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

Il resto delle doglianze di parte attrice in merito alla legittimità della somma richiesta, siccome rinveniente da un mutuo e un finanziamento rispetto ai quali sono state svolte varie contestazioni, devono ritenersi assorbite.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'opposta, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n. 37 e succ. mod., tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa (52.001,00 – 260.000,00), parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.

Sono, infine, dovute le spese esenti per € 406,50.

PQM

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 205/2024 emesso da questo Tribunale il 14/2/24;

CONDANNA parte opposta a rifondere a Bara Noufou le spese di lite, liquidate complessivamente in euro 7.052,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nonché spese esenti per € 406,50.

Vicenza, 19/07/2025

Il giudice

dott.ssa Stefania Caparello